



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Antonio Vivaldi" – Alessandria

Prot. 228/c41

Alessandria, 16 gennaio 2023

Elezione del Direttore per il Triennio 2023/2026

IL DIRETTORE

- VISTA la Legge 508/99 e s.m.i.;
- VISTO il DPR 132/03 e s.m.i.;
- VISTO lo Statuto del Conservatorio "A. Vivaldi" di Alessandria, art. 9;
- VISTO che in data 31 ottobre 2023 avrà naturale scadenza il mandato dell'attuale Direttore del Conservatorio di Musica "A. Vivaldi" di Alessandria;
- VISTO il Regolamento Elettorale – Norme per le Elezioni del Direttore del Conservatorio "A. Vivaldi" di Alessandria;
- VISTA la delibera n. 33/2022 del Consiglio Accademico (16 dicembre 2022)

DECRETA

Sono indette le elezioni per la carica di Direttore del Conservatorio "A. Vivaldi" di Alessandria (di seguito "Conservatorio") per il triennio 2023/2026, secondo il seguente calendario:

- 16 gennaio 2023: indizione delle elezioni;
- 17-24 gennaio: **Dichiarazione di disponibilità a far parte del Comitato Elettorale/Seggio; n.b.: la consegna delle disponibilità potrà avvenire anche attraverso invio per posta elettronica indirizzata alla Segreteria Amministrativa (segreteria.amministrativa@conservatoriovivaldi.it), entro la data indicata;**
- 27 gennaio 2023: Termine per la pubblicazione all'Albo della lista degli elettori; **n.b.: in base a quanto previsto dal Regolamento e dalla legislazione vigente, l'elettorato attivo è riservato ai docenti del Conservatorio Vivaldi con incarico su cattedra. Sono quindi esclusi i supplenti temporanei e i docenti assunti a contratto per insegnamenti per i quali l'organico non preveda una cattedra;**
- 27 gennaio 2023: Decreto di nomina del Comitato Elettorale;
- 14-28 febbraio 2023 – Consegna delle candidature alla carica di Direttore presso la Segreteria Amministrativa; **n.b.: in accordo con quanto previsto dal Regolamento per l'elezione del Direttore (di seguito "Regolamento") come modificato dal Consiglio Accademico nella seduta n° 12 del 16 dicembre 2022, la consegna delle candidature in forma cartacea potrà avvenire anche attraverso invio per raccomandata con A.R. o tramite PEC; per la scadenza farà fede il timbro postale;**
- Tra il 13 e il 14 marzo: riunione del Comitato Elettorale per la valutazione delle candidature pervenute;
- 20 marzo: affissione all'Albo dell'elenco dei candidati ammessi;
- 10 maggio: Collegio Docenti per la presentazione delle candidature;
- 10 maggio: votazioni per l'elezione presso il Seggio Elettorale (h 13.30-17).

N.B.: in base a quanto previsto dal Regolamento, in caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, le votazioni verranno riaperte la mattina successiva dalle ore 10 alle 13.

Lo Scrutinio avverrà immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.

- Eventuali ballottaggi si terranno a distanza di una settimana dalla prima votazione.
- La pubblicazione all'Albo degli esiti dello scrutinio avverrà il giorno seguente alla data dello stesso.

L'ALLEGATO REGOLAMENTO ELETTORALE, STILATO SULLA BASE DEL PRECEDENTE (REDATTO NEL 2006 DA APPOSITA COMMISSIONE) È STATO MODIFICATO CON VOTO UNANIME DEL CONSIGLIO ACCADEMICO NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2022.

f.to Il Direttore
(Prof. Giovanni Gioanola)

Allegato: 1. Regolamento per l'elezione del Direttore del Conservatorio di Alessandria



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Antonio Vivaldi" – Alessandria

ALLEGATO N. 1

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO "A. VIVALDI" DI ALESSANDRIA

Art.1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1 Le elezioni del Direttore si svolgono in linea con l'art. 9 comma 3 e l'art. 25 comma 1 dello Statuto di Autonomia (approvato dal MIUR con decreto n. 0001007 del 24/05/2019) e nel rispetto del presente regolamento.

2 Le elezioni sono indette dal Direttore in carica (cfr. successivo comma 6) almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato, con provvedimento affisso all'Albo dell'Istituto e con ogni mezzo atto a darne corretta ed esaustiva diffusione. In caso di cessazione anticipata della carica, qualunque ne sia la causa, l'indizione delle elezioni è immediata.

3 Nel caso di termine naturale del mandato, la data di svolgimento della prima votazione è fissata dal Direttore in carica entro il mese di ottobre, almeno due settimane prima dell'inizio dell'a.a..

4 Nel caso di cessazione anticipata della carica, la data della prima votazione è fissata entro il sessantesimo giorno dalla cessazione stessa.

5 Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni. Tale provvedimento deve inoltre:

- a. indicare l'ufficio presso il quale deve essere effettuato il deposito delle candidature;
- b. stabilire il calendario per la pubblicazione elenco elettorato attivo;
- c. stabilire il calendario della presentazione delle candidature e la data di convocazione del Collegio dei Professori, per l'illustrazione delle linee programmatiche da parte dei candidati;
- d. prevedere la costituzione del Comitato Elettorale / Seggio ai sensi del presente regolamento;
- e. stabilire il calendario e il luogo in cui si svolgono le elezioni e indicare l'orario di apertura / chiusura del Seggio;
- f. individuare le posizioni che, ai sensi della normativa vigente, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo.

6. L'indizione delle elezioni del Direttore, in caso di impedimento o di inadempienza del Direttore in carica e uscente, compete al Vicedirettore uscente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al Decano del Collegio dei Professori.

Art. 2 COMITATO ELETTORALE

1. Il Comitato Elettorale sovrintende all'insieme delle operazioni elettorali, svolgendo altresì le funzioni di Seggio Elettorale. Il Comitato è nominato con decreto del Direttore ed è composto da cinque docenti. L'individuazione dei cinque membri avviene per sorteggio, da effettuarsi sull'elenco dei docenti – non candidati per l'elezione a Direttore – che si siano resi disponibili.

In caso di non raggiungimento del numero di cinque disponibilità, il Comitato è integrato da docenti con maggior anzianità in servizio presso il Conservatorio "Vivaldi". Il Comitato nomina al suo interno il Presidente e il Segretario.

2. Il Comitato assicura la regolarità delle elezioni; in particolare:

- a. Esamina le candidature, con l'ausilio del Direttore Amministrativo o da Assistente Amministrativo da lui delegato, verificandone la conformità ai sensi dell'Art. 9 comma 3 dello Statuto di Autonomia. Successivamente il Comitato predispone la lista, in ordine alfabetico, dei candidati ammessi. Per tali compiti redige apposito verbale;
- b. esamina eventuali reclami in merito alle liste dell'elettorato attivo;
- c. in quanto Seggio Elettorale, gestisce le operazioni di voto e di scrutinio, controllandone la regolarità e la riservatezza;
- d. esamina e attribuisce eventuali voti contestati;
- e. redige il verbale delle operazioni elettorali, riportando i risultati dello scrutinio e segnalando eventuali contestazioni;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Antonio Vivaldi" – Alessandria

f. esamina gli eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni.

3. Il Comitato, nello svolgere le funzioni di Seggio Elettorale, per tutta la durata delle operazioni di voto, ha l'obbligo di assicurare la presenza del Presidente e/o del Segretario e comunque di non meno di tre membri effettivi. Nel caso di assenza di un membro, il Direttore provvede all'integrazione con proprio provvedimento.

4. Il Presidente del Comitato rende pubblico l'esito delle votazioni e proclama l'eletto.

5. I componenti del Comitato non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore.

Art. 3 ELETTORATO ATTIVO

1. Ai sensi dell'art.9 comma 3 dello Statuto di Autonomia, l'elettorato attivo spetta ai Docenti in servizio presso il Conservatorio di Alessandria e ai Docenti con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'a.a. e per tutta la durata dello stesso. Sono quindi esclusi dall'Elettorato attivo i docenti "supplenti" temporanei.

2. L'elenco dei Docenti con diritto al voto è predisposto dal Direttore Amministrativo o da Assistente Amm.vo da lui delegato (art.2 comma 2 lettera a del presente Regolamento). L'elenco viene posto all'Albo entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'indizione delle elezioni.

3. Eventuali ricorsi avverso l'elenco devono essere presentati per iscritto, entro il quinto giorno dall'affissione all'Albo, al Comitato. Entro i successivi cinque giorni il Comitato decide, informando gli interessati e contestualmente affiggendo gli esiti all'Albo.

Art. 4 ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo spetta a tutti i Docenti a tempo indeterminato, anche di altri Conservatori, ai sensi dall'Art. 9 comma 3 dello Statuto di Autonomia, che abbiano presentato la candidatura come da successivo comma 3.

2. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dagli aspiranti e corredate da esaustiva documentazione (curriculum artistico / professionale, attestazione dell'anzianità di servizio) devono pervenire in Istituto almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima votazione, pena la decadenza. Le documentazioni possono essere consegnate direttamente a mano all'Ufficio protocollo, che rilascia immediata ricevuta, dal candidato o da persona dallo stesso incaricata, oppure inviate con Raccomandata con A.R. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente comma sono raccolte dal Direttore Amministrativo. Il Direttore Amministrativo o Assistente Amm.vo da lui delegato, con l'ausilio del Comitato Elettorale al completo, verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico e ne dispone l'affissione all'Albo. La lista (comprensiva dei curricula) è affissa all'Albo entro 20 giorni dal termine di presentazione delle candidature e resta a disposizione fino alla chiusura delle operazioni elettorali. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Regolamento.

3. Il ritiro eventuale di una candidatura può essere effettuato in qualsiasi momento. La rinuncia scritta deve essere inviata al Direttore Amministrativo che la comunica al Comitato Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo.

4. Fra la data di pubblicazione delle candidature e la data della prima votazione è convocato un Collegio dei Professori, finalizzato alla presentazione al corpo elettorale delle linee programmatiche da parte dei candidati ammessi.

Dopo la pubblicazione della lista dei candidati idonei, al fine di garantire uniformità di esaustive informazioni al corpo elettorale, l'Istituzione assicura ad ogni candidato che ne faccia richiesta:

a. apposita bacheca che ospiti materiali cartacei afferenti le linee programmatiche che si intendono perseguire. Tali materiali rimarranno fino alla chiusura del Seggio;

b. la possibilità di ulteriori due riunioni – oltre al momento collegiale di cui al precedente comma 4 – nelle ore di apertura del Conservatorio, in locale idoneo per incontrare gli elettori. Saranno seguiti criteri di turnazione per evitare concomitanze e sovrapposizioni.

5. La votazione può essere svolta a partire dalla conclusione del Collegio dei Professori di cui al comma 4, eventualmente esteso alla giornata successiva nel caso non venga raggiunto il quorum necessario.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Antonio Vivaldi" – Alessandria

Art. 5 QUORUM DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni si intendono valide se vi ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In prima votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, si procede, a distanza di una settimana, ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nel primo turno. Dopo tale seconda votazione è eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. In caso di parità di voti alla seconda votazione, si procede – a distanza di una settimana - ad ulteriore ballottaggio.

Art. 6 OPERAZIONI DI VOTO

1. Il Direttore Amministrativo, almeno un'ora prima dell'apertura del Seggio, consegna al Presidente del Comitato Elettorale / Seggio il materiale necessario allo svolgimento dell'attività del Seggio (registri, schede, urna e varia cancelleria).
2. Ciascun elettore deve presentarsi al Seggio munito di documento di riconoscimento e apporre la firma sul registro dei votanti. L'identità dell'elettore può anche essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente del Comitato Elettorale / Seggio, che appone la propria firma accanto a quella dell'elettore.
3. A ciascun votante viene consegnata una scheda vidimata dal Presidente del Comitato con i nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati ammessi. L'elettore può esprimere un solo voto. Il voto è segreto e va espresso, in apposita cabina, barrando il nominativo del candidato prescelto. La scheda va ripiegata e inserita nell'apposita urna. Sono considerate nulle le schede ove siano espresse più di una preferenza o contenenti segni di riconoscimento. La scheda nulla non è considerata voto validamente espresso. La scheda bianca è considerata voto validamente espresso.
4. È fatto divieto di sostare nei locali del Seggio a persone estranee alle operazioni di voto e ad elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura definitiva delle operazioni possono esercitare il diritto di voto esclusivamente i componenti del Comitato Elettorale / Seggio.
5. Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di persona da loro indicata, avendone data precedente comunicazione scritta al Presidente del Comitato. L'accompagnatore pone la propria firma, accanto a quella dell'assistito, sul registro dei votanti. Nessun componente dello Seggio può esercitare le funzioni di accompagnatore.

Art. 7 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio sono immediatamente successive alla chiusura definitiva del Seggio. A tali operazioni può assistere, anche in qualità di consulente, il Direttore Amministrativo o Assistente Amm.vo da lui delegato.
2. Il Presidente del Comitato Elettorale / Seggio, coadiuvato dal Segretario e dagli altri tre membri, verifica in via preliminare la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti, come risulta dall'apposito registro votanti. Successivamente coordina le operazioni di scrutinio delle schede. In caso di controversia sull'assegnazione di voti, l'attribuzione è assegnata a maggioranza del Seggio Elettorale.
3. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, ha cura di redigere il verbale delle operazioni elettorali e dello scrutinio. Il verbale deve essere firmato in ogni pagina da tutti i componenti del Comitato.
4. Al termine delle operazioni il Presidente – alla presenza del Direttore Amministrativo o di Assistente Amm.vo da lui delegato - ripone tutto il materiale (il registro dei votanti, le schede votate e il verbale) in un plico sigillato, firmato sulle chiusure da tutti i componenti del Comitato stesso e dal Direttore Amministrativo o dal suo delegato.
5. Il Presidente del Comitato dispone che copia del verbale sia affissa all'Albo dell'Istituto e procede alla proclamazione dei risultati elettorali tramite provvedimento da affiggere all'Albo. L'affissione / pubblicazione degli atti deve avvenire entro le ore 11 del giorno successivo allo scrutinio.

Art. 8 RECLAMI

1. Eventuali reclami avverso i risultati devono essere indirizzati al Comitato Elettorale / Seggio entro e non oltre quattro giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali all'Albo del Conservatorio. Il Comitato decide in via definitiva entro i successivi due giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta agli



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Antonio Vivaldi" – Alessandria

interessati e mediante affissione all'Albo. Eventuali successivi ricorsi sono disciplinati dalla normativa vigente. terminate le suddette operazioni, il Direttore in carica trasmette al MUR il nominativo del Direttore eletto.

Art. 9 DURATA DEL MANDATO E INCOMPATIBILITÀ

1. Il Direttore entra in carica a decorrere dall'inizio del nuovo anno accademico e resta in carica per tre anni accademici.
2. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e la mantiene per tre anni accademici aggiungendo la porzione dell'anno accademico in corso.
3. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Componente del nucleo di Valutazione.

Art. 10 NOMINA DEL DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

Art.11 NORME FINALI

1. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento generale di cui all'art. 25 dello Statuto di Autonomia del Conservatorio "Vivaldi" di Alessandria.

L'ALLEGATO REGOLAMENTO ELETTORALE, STILATO SULLA BASE DEL PRECEDENTE (REDATTO IN PRIMA STESURA NEL 2006 DA APPOSITA COMMISSIONE) È STATO MODIFICATO CON VOTO UNANIME DEL CONSIGLIO ACCADEMICO NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2022.